

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

**ATTO N. DD 1440**

**Torino, 24/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 2927 “EX AIR LIQUIDE”, VIA ARRIGO OLIVETTI 16, TORINO. APPROVAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO AGGIORNATA CON RICHIESTA MONITORAGGIO DELLA FALDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.

**Vista** la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa da Air Liquide Italia Produzione s.r.l. con nota prot. n. ALIP P21/2022-LI/GPC del 3/2/2022 (ns. prot. 946 del 7/2/2022).

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 5723 del 15/11/2022, con la quale è stato approvato il documento “Analisi di Rischio sito specifica e Progetto di Bonifica/Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs.152/06 – Sito Area dismessa di Via Olivetti, Torino (TO)” redatto da Tauw Italia s.r.l. il 21/9/2022, n. rif. R001-1668899LLR-V00\_2022, quale analisi di rischio ai sensi dell’art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e già contenente una proposta di progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, trasmesso con nota di Air Liquide Italia Produzione s.r.l. prot. n. P115-ALIP-QHSE & PRM DIRECTOR/MB del 21/09/2022 (ns. prot. n. 8588 del 26/09/2022).

**Considerato** che nella determinazione sopra citata si è preso atto della proposta di progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente e che ne è stata richiesta la presentazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il termine di 6 mesi.

**Visto** il documento “Aggiornamento dell’Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs.152/06 – Sito Area dismessa di Via Olivetti, Torino (TO)\_rif. R001 1668899LLR V00\_2023\_Agg. AdR” redatto da Tauw Italia s.r.l. e trasmesso da Air Liquide Italia Produzione S.r.l. con nota pec del 23/1/2023 (ns. prot. n. 699-700-701-702 del 24/1/2023 e 725 del 25/1/2023) quale aggiornamento dell’analisi di rischio ex art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 del sito in oggetto.

**Considerato** che con nota prot. 1131 del 3/2/2023 è stata convocata apposita conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del documento di cui sopra, richiedendo agli Enti in indirizzo di esprimere la propria valutazione entro il 6/3/2023.



**Visto** il parere della Città Metropolitana di Torino pervenuto con nota prot. 28285/TA1/GLS del 23/2/2023 (ns. prot. 2196 del 27/2/2023), nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato. (**Allegato 1**)

**Visto** il contributo tecnico pervenuto con nota prot. 21821 del 6/3/2023 (ns. prot. 2571 del 6/3/2023) con il quale Arpa Piemonte non rileva elementi ostativi all'approvazione del documento presentato, ritenendo altresì opportuno estendere il set analitico ed il periodo di monitoraggio della falda a due anni, con campagne semestrali, al fine di verificare, mediante specifico rapporto conclusivo, quanto assunto nell'elaborazione della nuova analisi di rischio presentata. (**Allegato 2**)

**Considerato** che a seguito dell'istruttoria svolta, mediante la conferenza dei servizi e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione dell'analisi di rischio aggiornata con richiesta di monitoraggio della falda.

**Considerate** le CSR calcolate e riportate di seguito (tabelle 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10 del documento sopra citato):

Suolo superficiale – sorgente SS1:

Sostanza	CSR
Mercurio	61,4 mg/kg
Idrocarburi C > 12	2950 mg/kg

Suolo superficiale – sorgente SS2:

Sostanza	CSR
Rame	1010 mg/kg
Zinco	3100 mg/kg

Suolo profondo – sorgente SP1:

Sostanza	CSR
Rame	840 mg/kg

Suolo profondo – sorgente SP2:

Sostanza	CSR
Indenopirene	17,6 mg/kg

Suolo profondo – sorgente SP3:

Sostanza	CSR
Rame	910 mg/kg

Sorgente acque di falda:

Sostanza	CSR sanitarie
Triclorometano	318 µg/kg
Tetracloroetilene	9920 µg/kg
Dicloropropano (1,2)	2490 µg/kg
Tricloropropano (1,2,3)	2610 µg/kg

**Considerato** che le concentrazioni riscontrate sono pari o inferiori alle CSR calcolate e che pertanto non sono necessari interventi di bonifica.

**Ritenuto** pertanto necessario dare atto che la citata precedente determinazione n. 5723 del 15/11/2022 cessa di produrre ulteriori effetti.

**Considerato** che nel corso delle indagini ambientali è stata riscontrata in alcuni campioni di materiale di riporto, come riportato nella tabella delle indagini allegata al documento presentato, la presenza di amianto in concentrazioni comprese tra 100 e 1000 mg/kg valori che, sebbene non comportino la necessità di specifici interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, determinano l'insorgenza di alcuni vincoli. **(Allegati 3 e 4)**

**Considerato** che nel contributo tecnico di Arpa Piemonte sopra citato prot. 21821 del 6/3/2023 (ns. prot. 2571 del 6/3/2023) è stato espressamente richiamato quanto già evidenziato nel precedente contributo prot. 105134 del 17/11/2022 (ns. prot. 10366 del 18/11/2022) in relazione al riscontro della presenza di amianto in alcuni campioni. **(Allegato 5)**.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

**DETERMINA**

**1. di prendere atto** dell'approvazione da parte della conferenza dei servizi convocata con nota prot. 1131 del 3/2/2023, del documento "Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs.152/06 – Sito Area dismessa di Via Olivetti, Torino (TO)\_rif. R001 1668899LLR V00\_2023\_Agg. AdR" redatto da Tauw Italia s.r.l. e trasmesso da Air Liquide Italia Produzione S.r.l. con nota pec del 23/1/2023 (ns. prot. n. 699-700-701-702 del 24/1/2023 e 725 del 25/1/2023) quale aggiornamento dell'analisi di rischio ex art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 del sito in oggetto, delle relative CSR riportate in narrativa e del piano di monitoraggio presentato con le prescrizioni contenute nel contributo tecnico di Arpa Piemonte pervenuto con nota prot. 21821 del 6/3/2023 (ns. prot. 2571 del 6/3/2023);

**2. di dare atto** della conclusione positiva del procedimento per il sito in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e che con la presente determinazione perde efficacia la determinazione dirigenziale n. 5723 del 15/11/2022, che pertanto non esplicherà ulteriori effetti; in particolare non è più richiesta la trasmissione del progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente;

**3. di approvare** il piano di monitoraggio, con le integrazioni sotto riportate, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e di richiederne l'attuazione:

**a.** il set analitico dovrà esser esteso anche ai solfati;

**b.** il periodo di monitoraggio dovrà esser esteso a due anni, con cadenza semestrale;

**c.** al termine del periodo di monitoraggio dovrà esser trasmesso agli Enti un rapporto conclusivo che dovrà dimostrare l'assenza di contributo rispetto al fondo antropico per tutti i parametri che mostrano superamenti delle CSC, attraverso l'individuazione di un valore di fondo antropico locale o, comunque la valutazione della compatibilità dei dati di monte con i dati di valle idrogeologico, mediante una metodologia statistica riconosciuta;

**4. di richiedere**, entro il termine di **60 giorni**, l'avvio dell'esecuzione del piano di monitoraggio approvato. Qualora i risultati del monitoraggio non confermino le ipotesi assunte nell'analisi di rischio, il procedimento dovrà essere riavviato per la redazione e l'approvazione del progetto operativo di bonifica;

**5. di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

**a.** non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

**b.** le attività di scavo/movimentazione dei terreni dovranno rispettare le indicazioni normative nell'ambito della gestione dei rifiuti o (in caso di riutilizzo in sito) quelle di cui agli articoli 25/26 del DPR 120/17 attualmente vigente;

**c.** essendo stata riscontrata la presenza di amianto in sito, le attività che saranno ivi previste dovranno esser gestite nel rispetto della normativa vigente in materia (tra cui D.M. 6/09/1994,

D.Lgs. 81/2008). In particolare, in corrispondenza ed in prossimità delle aree in cui è stata riscontrata la presenza di amianto nel materiale di riporto in concentrazioni superiori ai 100 mg/kg, la rimozione e l'avvio a smaltimento dei terreni dovranno prevedere le precauzioni necessarie nei casi di gestione di materiali contenenti amianto ed essere eseguiti da impresa abilitata in cat. 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, previa comunicazione del piano di lavoro all'ASL territorialmente competente (Legge 257/1992, D.Lgs. 81/2008); tale materiale è da considerarsi inoltre non idoneo ad operazioni di recupero, pertanto può essere consentito essenzialmente il conferimento in discarica idonea o il riutilizzo per re-interri confinati tramite *capping* presso destinazioni note e idonee per caratteristiche ambientali;

**6. di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

**7. di trasmettere** la presente determinazione a Air Liquide Italia Produzione s.r.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Servizio Permessi di Costruire e Tauw Italia s.r.l.;

**8. di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

**9. di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Parere di Città Metropolitana di Torino, prot. 28285/TA1/GLS del 23/2/2023 (ns. prot. 2196 del 27/2/2023)
2. Parere di ARPA Piemonte, prot. 21821 del 6/3/2023 (ns. prot. 2571 del 6/3/2023)
3. Tabella dei risultati analitici del suolo insaturo
4. Planimetria dei punti d'indagine
5. Parere di ARPA Piemonte, prot. 105134 del 17/11/2022 (ns. prot. 10366 del 18/11/2022)

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gaetano Noe'